

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

LXX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE		PAG.
Congedo :		
PRESIDENTE		825
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		
Senatore BANFI: Modifiche all'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati. (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato). (3836)		825
PRESIDENTE	825, 826, 828, 829, 831,	832
GITTI, <i>Relatore</i>	826, 829, 830,	831
VENEGONI	826, 831,	832
SABATINI	826, 828,	832
SULOTTO	827, 828,	832
BUTTÈ	827, 829, 830,	832
MAZZONI		827
REPOSSI		828
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	830, 831,	832
QUINTIERI		831, 832
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		
ALESSANDRINI ed altri: Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali. (729);		
PELLA ed altri: Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti. (2228)		832
PRESIDENTE	832, 834, 835,	836
REPOSSI, <i>Relatore</i>	832, 834, 835,	836
RAPELLI		834
BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore</i>		834

	PAG.
ALBIZZATI	836
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	836
DE MARZI FERNANDO	836
BUTTÈ	836
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	836

La seduta comincia alle 10,15.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Romano Bartolomeo.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Banfi: Modifiche all'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato (3836).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 3886, d'iniziativa del senatore Banfi e già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella sua seduta del 24 maggio 1962, concernente la modifica dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1962

lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

L'onorevole Gitti, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GITTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Come gli onorevoli colleghi avranno certamente rilevato, la proposta di legge n. 3836 costituisce una precisazione nell'applicazione dell'articolo 15 della legge numero 264 del 1949. Come è noto, nell'articolo 15 di tale legge — che riguarda anche il collocamento — vi è una clausola in forza della quale il datore di lavoro deve dare la precedenza, nelle assunzioni presso la sua azienda, ai lavoratori licenziati dalla medesima azienda nell'anno precedente. Il senatore Banfi, presentatore di questa proposta di legge già approvata dal Senato, ha fatto rilevare che in parecchie circostanze questa disposizione non è stata applicata, anche perché gli Uffici del lavoro non si sono trovati in condizione di avere elementi sufficienti per determinare se effettivamente nella richiesta d'assunzione di lavoratori fosse rispettato il disposto dell'articolo 15, e ciò perché presso gli uffici del lavoro non esistono schedari dei lavoratori licenziati e di quelli riassunti.

Comunque mi pare che l'aggiunta proposta del senatore Banfi all'articolo 15 possa ovviare all'inconveniente denunciato, almeno — a mio avviso — per le zone del Paese per le quali questi problemi si pongono ancora, perché è ovvio che la realtà delle zone industriali non è tale da costringere un operaio ad attendere un anno per essere riassunto. Essa prevede che i datori di lavoro debbono dichiarare, all'atto della presentazione delle richieste, sia nominative sia numeriche, se vi siano stati, entro l'anno precedente, dipendenti licenziati per riduzione di personale, specificandone i nomi e le qualifiche.

Allo stato attuale delle cose, con lo sviluppo industriale che si è andato manifestando nel corso di questi anni, questo tipo di intervento avrà solamente dei riflessi limitati. Comunque mi sembra che, se veramente vogliamo cercare di essere coerenti allo spirito del disposto dell'articolo, sia necessario aggiungere anche questa parte per cercare di evitare delle situazioni incresciose che possono contribuire a svalutare l'opera del legislatore.

Per tutte queste ragioni, invito gli onorevoli colleghi ad approvare la proposta di legge così come ci è pervenuta dal Senato, anche se non mi nascondo che potrà diventare un po' farraginoso nell'applicazione; ma

a mio avviso non esiste altra strada per ottenere il risultato che vogliamo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VENEGONI. Siamo favorevoli all'approvazione di questa proposta di legge. Crediamo tuttavia sia opportuno ricordare, in questa occasione, come si renda necessario ormai affrontare l'intero tema del collocamento. E, questo, anche se è attualmente un'opinione molto diffusa che questo problema del collocamento assuma oggi un'importanza assai minore, in relazione allo sviluppo produttivo che si registra e alla conseguente minore consistenza della disoccupazione.

Personalmente sono convinto proprio del contrario. E cioè che in fase di sviluppo produttivo, in una fase, voglio dire, di congiuntura favorevole, sia più facile affrontare il problema, in modo di dare ad esso in certo qual modo una soluzione che si ricolleggi più direttamente alla realtà e a quelle che sono le funzioni che, nell'ambito di questa realtà, devono avere i sindacati.

Abbiamo fatto una legge sul collocamento durante il periodo della ricostruzione. Questa, già per sé molto difettosa, è stata poi scarsamente applicata per cui abbiamo avuto occasione più volte di lamentare e l'insufficienza della legge e della sua non meno insufficiente applicazione. Mi sembra, quindi, compito del Parlamento, e in modo particolare della nostra Commissione, quello di affrontare finalmente il problema, in modo di dargli una soluzione più adeguata alle esigenze manifestatesi in questi ultimi anni e, ripeto, tenendo conto del sempre maggior impegno che deve caratterizzare l'azione dei sindacati nell'ambito di questo settore del collocamento.

SABATINI. Ritengo che questa disposizione, di legge, esaminando la cosa a fondo, finisca per rivelarsi del tutto superflua. Sul problema del collocamento, infatti, se si trattasse di rivedere l'articolo cui qui si fa riferimento, il discorso potrebbe anche essere un altro. Ma, il collocamento, oggi, attesa la situazione che si va manifestando, per come è disciplinato, penso finisca per essere più un ostacolo che non un vantaggio nell'interesse almeno di alcune categorie di lavoratori. Per cui, questa disposizione aggiuntiva che qui viene prevista, sono certo finirà per aumentare soltanto l'aspetto burocratico della legge in vigore senza per altro dare alcuna soddisfazione ai lavoratori, oltre che ai datori di lavoro.

Qui, infatti, si dice: ... i datori di lavoro debbono dichiarare all'atto della presentazione delle richieste, sia nominative sia numeriche se vi siano stati, entro l'anno precedente, dipendenti licenziati per riduzione di personale...! Ora, è sufficiente un piccolo accorgimento da parte dell'azienda cioè, invece che parlare di riduzione di personale, dire nella dichiarazione di licenziamento che non sono adatti alla lavorazione perché questa legge venga senz'altro elusa. Conseguentemente, si finisce per avere una disposizione di legge che, anziché avere una certa efficacia, non ne avrà alcuna.

Proprio per il rapporto stesso nel settore del lavoro il quale esige di essere regolato su un piano prettamente sindacale, e anche nell'ambito del collocamento, solo se da parte della azienda c'è un certo rapporto di controllo sul piano sindacale, si avrà una certa efficacia.

Per cui devo dire di ritenere di nessun vantaggio questa disposizione che si vorrebbe aggiungere alla legge 29 aprile 1949, n. 264. E, personalmente, sono contrario a questo tipo di leggi, appunto per i motivi suesposti.

SULOTTO. Io invece, insisto perché questa proposta di legge venga approvata. È vero che gli industriali possono ricorrere, come diceva ora il collega onorevole Sabatini, a quell'espedito della formula del « non idoneo » nella lettera di licenziamento. Tuttavia, personalmente, l'esperienza mi ha insegnato che ogni qualvolta ci siamo presentati agli uffici di collocamento per far rispettare le disposizioni di legge vigenti, abbiamo incontrato quelle difficoltà, per cui, ove noi si inserisca nella legge un discorso così preciso il datore di lavoro si assumerà le proprie responsabilità, se veramente gli elenchi consegnati da parte dei datori di lavoro corrispondono alla qualifica in base alla quale erano stati licenziati i dipendenti.

Quindi, io insisto affinché questa proposta di legge venga accettata e, con essa, venga migliorato il disposto attuale.

Vorrei soltanto che fosse iscritto a verbale che, almeno per quanto mi riguarda, la dizione: « ...licenziati per riduzione di personale... » sta anche a significare i licenziamenti di carattere individuale. Cito il caso specifico della Fiat. Ci troviamo di fronte ad 84 licenziamenti per rappsaglia. Questi 84 licenziati sarebbero compresi nel caso di riassunzione alla Fiat? Secondo me, sì; e quindi la dizione: « ...per riduzione di personale » deve essere interpretata in modo da comprendere i licenziamenti di qualsiasi tipo; salvi —

naturalmente — i casi in cui essi siano conseguenti ad un reato commesso dai dipendenti.

BUTTE. Debbo osservare che una disposizione di questo genere, con tutte le indagini che essa provocherebbe, secondo me è destinata più ad impedire che a sviluppare il collocamento; perché se approvassimo la disposizione quando un'azienda trasmetterà una richiesta di personale bisognerà che attenda per lasciar verificare chi è stato licenziato; queste pratiche richiedono del tempo, mentre chi chiede del personale spesso ne ha urgente bisogno e non può attendere. È probabile che nella mente del proponente senatore Banfi ci fossero allora preoccupazioni di impedire discriminazioni, mentre oggi, date le difficoltà che vi sono nella ricerca del personale, la situazione è cambiata e pertanto non bisogna creare remore ad una rapida assunzione inserendo indagini che possono anche prolungarsi nel tempo. Vi possono essere poi casi in cui l'azienda potrebbe rifiutarsi di riassumere degli operai licenziati con conseguente apertura di una lunga pratica che creerebbe contrattempi ed intoppi.

MAZZONI. Credo che le osservazioni degli onorevoli Sabatini e Buttè abbiano un certo fondamento; però mi pare che si riferiscano a zone dove lo sviluppo industriale è stato maggiore, e dove quindi una normalizzazione delle assunzioni è avvenuta in modo quasi naturale.

Credo tuttavia che noi dobbiamo tener presente la situazione esistente nel Paese, nel quale esistono ancora zone depresse, ove la possibilità di trovare un'occupazione presenta ancora una certa precarietà. D'altra parte, bisogna tener presente che vi sono zone a limitato sviluppo industriale, dove i licenziati non vengono facilmente riassunti, per cui per trovare lavoro sono costretti con immenso sacrificio a spostarsi continuamente tra la loro vecchia abitazione e il nuovo luogo di lavoro, mentre permane viva in essi l'aspirazione a trovar di nuovo occupazione nel luogo dove hanno sistemata la famiglia che non può essere facilmente trasferita. A me sembra che, pur non avendo una precisa indicazione su tutti i casi che potrebbero essere sollevati, la presenza di una remora consenta la possibilità di una efficace riuscita per taluni casi i quali costituiscono anche molte preoccupazioni.

Per questi motivi ritengo che una disposizione del genere non provochi danni, e sia anzi utile approvarla.

REPOSSI. Vista sotto l'aspetto teorico, la cosa potrebbe anche essere accettabile e dare anche dei risultati. Ma guardando alla sostanza delle cose non posso fare a meno di rilevare che qui veramente stiamo appesantendo la situazione, per cui non soltanto non facilitiamo, ma verremmo anche a creare dei casi limite.

Passiamo all'esempio pratico: una ditta opera dei licenziamenti e li comunica all'Ufficio di collocamento, il quale deve a sua volta creare un nuovo schedario delle ditte sul quale registrare assunzioni e licenziamenti. Per questo credo che, pur ammettendo che possano verificarsi dei casi spiacevoli di licenziamenti, la vita pratica abbia le sue esigenze, i suoi limiti di fiducia. Quindi, se c'è una legge che crea il diritto ad una certa preferenza, c'è da presumere che vi sia un certo grado di conoscenza della piazza da parte dell'ufficio di collocamento; tale da consentire di far pervenire a ragion veduta un invito alle aziende ad applicare la legge.

Quindi, proprio per un motivo d'ordine pratico, funzionale ed anche sociale sembra a me che per facilitare le assunzioni, anche in relazione, direi, a quanto ricevo poc'anzi il collega onorevole Mazzoni — spostamenti migratori — non sia il caso di introdurre questa novità! Noi potremmo avere, ad esempio, situazioni più facili di lavoro in una determinata zona senza l'applicazione rigida delle norme sulle assunzioni.

Ecco perché io esprimo le mie perplessità e non mi pare di potere essere del tutto favorevole all'accoglimento di una disposizione di legge di questo genere.

SULOTTO. Vorrei far rilevare agli onorevoli colleghi che c'è ormai una spiccata tendenza, e non solo nel nostro, ma anche in altri paesi, a sviluppare iniziative legislative — speriamo avvenga anche qui da noi! — relativamente alla tutela della stabilità del posto di lavoro. Tanto è vero che da parte socialista e comunista da un lato e da parte democristiana dall'altro, sono state presentate due proposte di legge sulla giusta causa del licenziamento. Proprio per evitare licenziamenti discriminatori.

Ora, ha già ricordato qui l'onorevole Relatore che, in linea teorica, questa disposizione aggiuntiva non si sarebbe rivelata necessaria se la legge in vigore fosse stata, come doveva essere, applicata. Io devo, a questo riguardo, ricordare che tutti i lavoratori che sono stati a suo tempo licenziati alla Lingotto, Grandi motori, Alitalia, ecc., non c'è stato modo di farli riassumere alla Fiat, malgrado quest'ul-

tima sia stata costretta, dopo il loro licenziamento, ad assumere decine e decine di migliaia di lavoratori.

Per cui non si deve dire che non bisogna fare una legge che oggi potrebbe determinare un aumento nella burocratizzazione del tutto inutile, in quanto ci troviamo in un periodo di sviluppo produttivo. Noi ci auguriamo sinceramente che questo sviluppo continui anche per l'avvenire, ma dobbiamo fare una legge che tuteli i lavoratori in qualsiasi circostanza. Quindi, questa precisazione di un impegno da parte dei datori di lavoro di indicare agli uffici di collocamento quali sono i licenziati, secondo noi è una garanzia che diamo ai lavoratori che avranno il diritto di precedenza in caso di riassunzioni da parte delle aziende. Se poi i lavoratori preferiranno e potranno scegliere altrimenti, tanto meglio per loro.

Oggi è impensabile che un lavoratore resti disoccupato per un anno. Ma questo non ci esime dal pensare che in prosieguo di tempo la situazione possa cambiare in modo completo. Per cui, ripeto, dobbiamo fare una legge che dia la più larga garanzia possibile ai lavoratori relativamente al diritto al lavoro.

Per questi motivi pensiamo che la decisione, che crediamo sia stata presa all'unanimità da parte dei colleghi del Senato, debba essere presa anche in questa sede.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che questa proposta di legge è stata esaminata in sede referente qui in Commissione e che gli onorevoli commissari, dopo aver esaminato il problema, hanno chiesto il passaggio in sede legislativa. Questo lo ricordo per dire che, conseguentemente, debbo presumere che gli onorevoli colleghi avessero già attentamente esaminato questa proposta di legge per aderire alla richiesta richiesta di passaggio in sede legislativa.

SABATINI. Gli argomenti e i motivi che ho precedentemente esposto li ho esposti in quanto sono convinto che questa proposta di legge porti a questa difficoltà. Per me, il fatto che si sia discusso il problema in sede referente e ora in sede legislativa è relativamente importante. Ritengo che i motivi che sono stati portati qui dal collega onorevole Sulotto riguardano tutt'altro problema: come possa essere garantita una certa stabilità di impiego. Ma, credere che una legge di questo genere sia suscettibile di garantire questa stabilità significa farsi delle illusioni. E, proprio per la serietà che si deve avere nello svolgimento della attività legislativa, ribadisco il concetto

che materie di questo genere dovrebbero essere trattate e i relativi problemi risolti nell'ambito di accordi sindacali, perché soltanto nell'ambito di questi ultimi si possono anche determinare gli organi che debbono stabilire determinate garanzie in ordine a questo problema.

Perché, facciamo un esempio: c'è una azienda che licenzia cento lavoratori — come diceva l'onorevole Sulotto — e ad un certo momento ha bisogno di lavoratori. Quale sarà il suo atteggiamento? Volendo dichiarerà che questi elementi non sono idonei al tipo di lavorazione in atto, per cui ha bisogno di altra manodopera. Che cosa dovrebbe fare in quel caso l'ufficio di collocamento? Mandare altri lavoratori per vedere se siano o meno adatti. Così facendo non si farebbe che creare ulteriori ostacoli.

Io sono convinto che la norma in esame non darà alcuna garanzia in ordine al problema della riassunzione di personale che sia stato licenziato da un'azienda, perché vi sono infiniti modi, da parte dell'imprenditore che non intenda assumere certe persone, per superare questo ostacolo. E, non bisogna nemmeno dimenticare che, in certa misura, il rapporto di lavoro implica anche una fiducia reciproca. E non è stato mai possibile per legge imporre manodopera che non fosse gradita all'imprenditore, in quanto gli espedienti cui è ricorso sono sempre stati molti: la capacità professionale, le attitudini, od altro.

Allora, che cosa vogliamo fare? Per il solo fatto che gli onorevoli colleghi senatori — io non credo, del resto, che tutta la gente abbia esperienza in linea diretta relativamente a queste cose! — hanno approvato questa proposta di legge, anche noi dovremmo approvarla? Noi, invece, dovremmo esser cauti e riflettere su quella che è una persuasione ormai consolidata dall'esperienza, anche per come è stato applicato finora il collocamento e che ha dato luogo a infinite lamentele e che comunque è problema che non può certo risolversi attraverso una disposizione di legge come questa!

Penso quindi che non si risolverebbe con questa proposta di legge un simile problema e, conseguentemente, sono contrario.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire all'onorevole Sabatini che la mia osservazione era questa: far considerare ai colleghi che la proposta di legge è stata da noi, in sede referente, attentamente esaminata e che poi gli stessi onorevoli commissari hanno invitato la presidenza della Commissione, e quest'ultima

ha accolto l'invito, a richiedere il passaggio in sede legislativa. Il che, appunto, mi autorizza a far notare ai colleghi che si viene a stabilire un precedente, per cui il passaggio in sede legislativa di progetti di legge potrà assumere in futuro una diversa valutazione.

BUTTE. Osservo che nel testo si parla di richieste sia nominative sia numeriche. Ora, se si tratta di manovali iscritti negli elenchi l'ufficio di collocamento li indica in ordine di anzianità e allora, in caso di rifiuto, nascerebbe un contrasto tra l'ufficio di collocamento e l'azienda. L'azienda, nel caso di richiesta numerica, deve assumere quelli indicati dall'ufficio del lavoro. Se, per contro si tratta di richiesta nominativa, è chiaro che essa non farà il nome di chi non sia ad essa gradito o abbia qualche precedente. Quindi, questa norma, diventa inoperante sotto ogni punto di vista e, ripeto, aggrava enormemente tutta quanta la procedura, oggi già abbastanza pesante, in quanto richiede tutta una discussione, un lavoro, prima che l'azienda assuma un lavoratore. E, lo ribadisco: inoperante tanto in caso di richiesta nominativa quanto in caso di richiesta numerica!

GITTI, *Relatore*. Io non mi appello alla discussione fatta in sede referente, pur tenendo presente che è un particolare da non trascurarsi; perché se le cose fossero emerse così in quella discussione, naturalmente non ci troveremmo ora in questa situazione.

Per parte mia potrei ribadire quello che ho detto nella mia relazione, all'inizio della discussione. Naturalmente questa aggiunta all'ultimo capoverso dell'articolo 15 non ha, a parere del Relatore, alcuna intenzione di innovare quelle che sono le disposizioni relative al collocamento in generale, problema che sono tuttavia d'accordo che debba essere affrontato dando una maggiore influenza ai sindacati nell'attività del collocamento, ma che naturalmente non è possibile affrontare in questa circostanza.

A me non pare neppure vero che si voglia tendere a creare uno schedario presso gli Uffici del lavoro per ovviare all'inconveniente cui fa cenno il presentatore e contenuto nella risposta data dagli uffici del lavoro, di non potere applicare la legge in quanto mancano gli schedari dei lavoratori licenziati per ciascuna ditta. Bisogna ridimensionare il problema sotto questo aspetto. Sono convinto anch'io che questo provvedimento non avrà alcun valore nelle zone del Paese a maggiore sviluppo industriale; però, bisogna tener presente che esistono pure delle zone dove il

livello di industrializzazione non è molto alto e può accadere che alcuni lavoratori possano trovarsi nella condizione di usufruire di questo disposto. Motivo per cui, siccome si è detto che l'Ufficio del lavoro, essendo privo di schedari, non ha la possibilità di tenere una statistica dei licenziati nominativa e divisa per motivi di allontanamento dal lavoro, la modifica del senatore Banfi all'articolo 15 propone che il datore di lavoro, nel fare la richiesta di mano d'opera dichiarare se nel corso dell'ultimo anno ha effettuato licenziamenti per riduzione di personale; licenziamenti che fortunatamente in questi ultimi tempi sono in numero molto limitato. A me sembra logico e ovvio che il datore di lavoro, nel presentare una richiesta di mano d'opera — qualificata o meno — dichiarare se nell'ultimo anno ha effettuato dei licenziamenti per riduzione di personale e che l'Ufficio del lavoro lo richiami all'osservanza della legge sul collocamento.

Queste le ragioni che mi hanno portato — dire l'approvazione delle proposte di legge, la quale non può affrontare problemi già affrontati in questa sede perché è chiaro che la sua efficacia è limitata ai casi di licenziamento avvenuti per riduzione di personale. Questo credo sia lo spirito del provvedimento, perché volendo accedere alle richieste del collega onorevole Sulotto esso dovrebbe essere studiato in altro modo, e dallo stesso collega Sulotto è stato dichiarato che vi sono in materia altre proposte di legge.

Per queste ragioni riconfermo quanto già detto in precedenza, che cioè questo disposto non interessa praticamente tutto il territorio nazionale. Infatti in moltissime zone, dato il forte sviluppo industriale, non avvengono più licenziamenti per riduzione di personale, e la mia esperienza di sindacalista me lo conferma.

BUTTE. Debbo far presente che il disposto, una volta divenuto legge, interessa tutto il territorio nazionale. E poi vorrei pregare il Relatore di definire quali siano i licenziamenti per riduzione di personale. Per me lo sono anche tutti i licenziamenti in applicazione della legge sui contratti a termine, cioè stagionali.

GITTI, *Relatore*. Rispondo alla domanda fattami dal collega onorevole Buttè. La riduzione del personale corrisponde al concetto di riduzione dell'attività dell'azienda per ridimensionamento o riorganizzazione interna. Questo è sempre stato lo spirito col quale si è cercato di fare applicare il disposto dell'articolo 15 della legge sul collocamento: a

riorganizzazione avvenuta, presentandosi possibilità di riassunzioni nell'azienda, la precedenza deve essere data a coloro che erano stati allontanati in attesa di riorganizzazione.

BUTTE. Se l'azienda si meccanizza, essa licenzierà i manovali per riduzione di personale, e a riorganizzazione avvenuta richiederà dei tecnici.

GITTI, *Relatore*. È naturale che, una volta fatta la dichiarazione sui licenziamenti effettuati nell'anno, essa richieda il personale che le occorre effettivamente, sia esso tecnico o di manovalanza.

Concludo ancora riaffermando l'utilità di approvare il provvedimento pervenutoci dal Senato.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Ministero ha dato il suo consenso all'approvazione di questa proposta di legge che è già stata esaminata e approvata dal Senato. Lo ha dato in quella sede e lo conferma qui, oggi. Io pregherei tuttavia per prima cosa di sdrammatizzare la discussione, invitandovi a riflettere su quella che è la vera portata delle proposte di legge in discussione. Il testo è chiaro: i datori di lavoro debbono dichiarare all'atto della presentazione delle richieste se vi sono stati licenziamenti entro il precedente anno. Quindi, è chiaro che se vi sono stati dipendenti licenziati entro quell'anno, essi hanno diritto di precedenza su eventuali nuove assunzioni. Poiché la legge in vigore è stata definita da parte di tutti come una legge inoperante, si è ritenuto opportuno accogliere un emendamento aggiuntivo all'articolo 15, proposto al Senato su iniziativa del senatore Banfi, al fine di rendere efficace la legge stessa. La proposta di legge in esame ha soltanto questo scopo ed è stato detto chiaramente: rendere operante una legge in vigore.

Dopo di che, io posso soltanto dire che si studierà il modo di rendere meno complicata che sia possibile l'applicazione della legge.

E però io mi chiedo: è serio restringere? È serio dire: limitiamo le cose eccessive! E su questo siamo anche noi d'accordo. Se noi, qui, ci mettiamo a discutere se convenga restringere o estendere, credo che finiremo per trovarci nella necessità di portare la discussione in seno a un comitato ristretto.

Io non voglio entrare nel merito della questione perché ho qui il dovere di riconfermare soltanto il parere del Governo quale è già stato esposto al Senato. Naturalmente, desidero però fare una precisazione: non mi esprimo su quanto è stato detto dall'onorevole Sulotto e da altri in quanto non si cerca,

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1962

con questa proposta di legge, di risolvere il problema delle libertà sindacali od altro.

Però, limitatamente a quello che è lo scopo per cui è stata presentata al Senato questa proposta di legge, il Governo, ripeto, non può che essere consenziente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

« All'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è aggiunto il seguente capoverso:

« A tal fine i datori di lavoro debbono dichiarare all'atto della presentazione delle richieste, sia nominative sia numeriche, se vi siano stati, entro l'anno precedente, dipendenti licenziati per riduzione di personale, specificandone i nomi e le qualifiche ».

È stato presentato dall'onorevole Quintieri il seguente emendamento:

« Aggiungere, dopo la parola: dipendenti, le altre: della stessa qualifica ».

« Sopprimere le parole finali: e le qualifiche ».

L'onorevole proponente ha facoltà di illustrarlo.

QUINTIERI. Devo dire, molto brevemente, che, in effetti, la disposizione in vigore è stata finora una disposizione di legge a favore dei datori di lavoro i quali se hanno avuto un buon operaio licenziato precedentemente per riduzione di personale tendono, ovviamente, a riassumerlo appena possibile, se ne hanno avuto uno cattivo, ovviamente cercano di sfuggire a questo obbligo della precedenza. Sono quindi favorevole alla proposta di legge e d'accordo con l'onorevole Relatore, perché non vedrei altri mezzi per attuare la legge in vigore. Alla preoccupazione manifestata dall'onorevole Buttè rispondo che questa è una norma di legge che ha azione profilattica! Il datore di lavoro assumerà quelli, fra i lavoratori, che già aveva alle sue dipendenze. Quindi, avremo anche obbedito ad un criterio morale e sociale. Dove, invece, mi sembra imprecisa la legge, specie per gli uffici di collocamento e per le aziende che devono denunciarlo, è in quell'espressione: tutti i dipendenti! Ma perché tutti i dipendenti? Perché io, datore di lavoro, devo dichiarare che entro l'anno ho licenziato, ad esempio, un ragioniere, venti

tornitori, ecc.? Per cui, è questo un obbligo che incombe al datore di lavoro. Poi intervengono altri fattori, per cui le cose si complicano, in modo anche antipatico, e non certo a vantaggio di coloro i quali aspirano ad essere riassunti. Per questo io ho presentato l'emendamento testé letto che, penso, potrebbe correggere questo punto, e rendere accettabile a tutti la proposta di legge.

GITTI, *Relatore*. Non ho difficoltà ad accogliere l'emendamento.

VENEGONI. La nostra preoccupazione è soltanto questa: che la legge passi! Ci sembra che, per il resto, sia sufficiente la dichiarazione ministeriale che si provvederà a precisare come vada poi applicata. D'altra parte ci sembra inopportuno rimandarla al Senato.

QUINTIERI. Ma, l'ufficio di collocamento non può dare disposizioni all'azienda!

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi domando se sia veramente necessario introdurre questo emendamento! Perché, se serve solo per una maggiore precisazione, ovviamente, introdurlo significa ritardare l'iter della legge e, questo, deve preoccuparci. D'altra parte la legge letteralmente parlando è chiara; non si è mai verificato alcun inconveniente, di alcun genere. Nel senso di dire che si sono mescolate le qualifiche. No, perché l'ufficio di collocamento, è chiaro, se uno ha un lavoro non lo ha nemmeno più iscritto nell'elenco dei disoccupati.

La legge è già sufficientemente formulata: qui si aggiunge soltanto che i datori di lavoro debbono presentare gli elenchi — per nome e qualifica — del personale licenziato nell'ultimo anno. È chiaro che l'Ufficio del lavoro, nel caso in cui l'azienda richieda un tornitore, andrà a controllare se fra i tornitori licenziati in precedenza dall'azienda qualcuno risulti ancora disoccupato.

Quindi mi pare che l'aggiunta proposta non sia proprio indispensabile: ad ogni modo non mi oppongo formalmente, rimettendomi alle decisioni della Commissione.

QUINTIERI. Penso che la nostra stessa attività professionale escluda che l'aggiunta si possa presentare per scopi dilatori.

Quanto alla *ratio* di questa legge, essa serve a rendere operante una disposizione che finora non lo era. L'emendamento serve a dare alla legge il significato che debbono essere portati tutti gli elenchi di tutti i dipendenti. L'onorevole Venegoni dice che ciò si può ottenere dal Governo mediante una circolare; io ritengo che ciò non sia possibile.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero precisare che in fatto di circolari, vorrei evitare che si complicasse eccessivamente l'applicazione di questa legge. Se veramente l'emendamento serve a rendere più chiara la dizione della legge non ho nulla in contrario alla sua approvazione.

SULOTTO. Vorrei far presente che in questo momento si stanno modificando le qualifiche in sede contrattuale. Bisogna che l'azienda denunci tutti, indistintamente, i licenziati. Toccherà all'Ufficio di collocamento il decidere come applicare il disposto dell'articolo 15.

QUINTIERI. Così si creerà una notevole burocrazia.

SABATINI. È questo che si vuole dall'altra parte.

SULOTTO. Allora ditemi che volete bocciare la legge!

SABATINI. Io ero contrario alla legge, ma voterò a favore dell'emendamento che migliora notevolmente il testo.

BUTTE. Aderisco alla dichiarazione del collega Sabatini.

VENEGONI. I deputati del gruppo comunista si asterranno dalla votazione sull'emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento: alle parole: «...dipendenti licenziati...» sostituire «...dipendenti della stessa qualifica licenziati...». Come è noto, il parere del Relatore è favorevole, mentre il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione le ultime parole «le qualifiche» per le quali è stata chiesta la soppressione dell'onorevole Quintieri.

(Non sono approvate).

L'articolo unico della proposta di legge del senatore Banfi rimane pertanto così formulato:

«All'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è aggiunto il seguente capoverso:

«A tal fine i datori di lavoro debbono dichiarare all'atto della presentazione delle richieste, sia nominative sia numeriche, se vi siano stati, entro l'anno precedente, dipendenti della stessa qualifica licenziati per riduzione di personale, specificandone i nomi».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge verrà posta in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Alessandrini ed altri: Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali. (729); Pella ed altri: Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti. (2228).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 729, d'iniziativa degli onorevoli deputati Alessandrini, Rapelli, Martinelli, Raffaelli, Badini Confalonieri, De Vita, Bardanzellu, concernente l'istituzione di una Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali; e della proposta di legge n. 2228, d'iniziativa degli onorevoli deputati Pella, Castellucci, Passoni, Napolitano Francesco, Belotti, Zugno, De Capua, Mattarelli, De Martino Carmine, Alpino, Lizzadri, Bianchi Gerardo, Marotta Michele, Li Causi, concernente l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

L'onorevole Repossi, Relatore per la proposta di legge n. 729, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

REPOSSI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. La proposta di legge che giunge al nostro esame, e dovuta agli onorevoli Alessandrini, Rapelli, Martinelli, Raffaelli, Badini Confalonieri, De Vita, Bardanzellu, e concernente l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, è una legge indubbiamente complessa, non tanto per la sostanza quanto per la sua estensione, ed esige una attenzione del tutto particolare.

La proposta di legge è accompagnata da una brevissima relazione che indubbiamente gli onorevoli colleghi avranno letto e che ne enuncia gli scopi; quindi mi ridurrò in termini ancor più brevi ad illustrarne le caratteristiche rinviando al seguito osservazioni e conclusioni. Si tratta di istituire un nuovo istituto, denominato — secondo l'articolo 1 della legge — «Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri», e fin dal primo articolo penso che si dovrebbe aggiungere qualche cosa alla denominazione, e

ciò: «...liberi professionisti», e inoltre non dovremmo dimenticare una delle categorie per le quali la Cassa viene istituita, cioè quella dei periti commerciali.

Debbono essere iscritti d'ufficio, secondo questa legge, coloro che esercitano la libera professione. L'istituto è organizzato democraticamente, con un'assemblea generale che a sua volta nomina un Consiglio di amministrazione, un Presidente e un Comitato di presidenza, nonché un Collegio dei revisori. Vedremo in un secondo tempo pregi e difetti di questo ordinamento.

L'istituzione della Cassa si prefigge due tipi di prestazioni; una pensionistica e l'altra assistenziale. La legge non indica esattamente cosa intenda per assistenza: se cioè si tratta di quella in ordine al fatto «malattia» oppure se si tratta di un'assistenza «generica conseguente ad un bisogno».

Per quanto riguarda la parte spesa, come ho già detto, è prevista una pensione che verrebbe liquidata, sulla base di un conto individuale istituito per ciascun iscritto, nella misura determinata dalle tre tabelle allegate, con facoltà per l'iscritto di optare per la liquidazione in contanti del valore capitale di essa, secondo altra tabella annessa allo schema di legge. Le risultanze di queste tabelle non si sa bene con quale base siano state indicate. La pensione può essere inoltre migliorata individualmente mediante versamenti, sia con marche sia con versamenti volontari, e sono versamenti di cui ad un certo momento l'interessato, se venisse a trovarsi in stato di necessità, può anche richiedere il rimborso, che viene concesso senza interessi.

Queste sono, in sostanza, le finalità e questi gli scopi cui vuole arrivare la legge. Se noi però esaminiamo il testo nel suo complesso, evidentemente rileviamo che è questa una legge che purtroppo noi dovremmo, almeno secondo il parere del relatore, rifare. E, questo, non già per la sostanza delle cose, ma per la tecnica stessa della formulazione delle leggi!

Ad esempio, prendiamo l'articolo 31, là dove si parla del diritto alla pensione. Mentre si dice che «hanno diritto a pensione i ragionieri per i quali concorrano i seguenti requisiti: 1°) abbiano cessato il loro effettivo esercizio professionale e si siano fatti cancellare dall'Albo, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla iscrizione alla Cassa; poi si dice che, 2°) abbiano compiuto 35 anni d'iscrizione nell'Albo e di esercizio effettivo qualunque sia l'età; 3°) abbiano compiuto 25 anni di iscri-

zione all'Albo e di esercizio effettivo, quando abbiano raggiunto i 65 anni di età; poi, invece, 4°) abbiano compiuto i 5 anni di esercizio effettivo e di iscrizione nell'Albo quando siano caduti in stato di inabilità assoluta e permanente a proseguire qualsiasi attività.

Quindi, non si capisce bene, non si capisce esattamente che cosa si voglia dire con quel punto 1°): «abbiano cessato il loro effettivo esercizio professionale e si siano fatti cancellare dall'Albo, purché siano trascorsi 5 anni almeno dalla iscrizione alla Cassa». Sarebbe un diritto che però viene annullato dalla decisione precedente. E, mentre viene indicato in un articolo successivo, invece, per esempio il 35, che «l'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuto a corrispondere ulteriori contributi personali indicati negli articoli 25 e 26». Il che vorrebbe dire si può anche essere pensionati e proseguire nella propria attività!

Questo, per dire, appunto, le contraddizioni di natura tecnica che sono riscontrabili e sui quali dobbiamo portare la nostra attenzione ed eventualmente la nostra correzione.

Vorrei ancora indicare che oltre questo abbiamo altresì nel sistema stesso molte cose da rivedere. Per esempio, per quanto concerne i collegi. Nell'attuale formulazione basterebbe l'intesa di due o tre presidenti per nominare un'intera assemblea. E, quindi, anche la volontà può essere eventualmente coercitiva.

E vi sono altri punti da rivedere. Abbiamo, poi, una interferenza diretta dell'ordine dei ragionieri, o per meglio dire dei collegi, in quella che è la vita di questo istituto che andremmo a creare. Per esempio, mentre, il collegio ha un riconoscimento giuridico professionale, qui, invece, ha un compito diverso, di amministrazione. E, secondo me, non è bene che i collegi provinciali possano poi sopraffare la volontà dell'istituto o le deliberazioni del consiglio d'amministrazione.

Inoltre, partendo dal motivo di origine, vale a dire che il collegio è collegato al Ministero di grazia e giustizia, qui si sfugge al controllo, per quanto riguarda la previdenza, ecc., del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. È evidente che qui non c'è soltanto un motivo di presenza del Ministero di grazia e giustizia, ma anche, per certo controllo, direi quasi l'esclusiva competenza del Ministero del lavoro.

Nel complesso, non volendo dilungarmi troppo, devo quindi dire che gli scopi che si vogliono raggiungere con questa legge li tro-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1962

viamo già ripetuti nelle leggi concernenti sia la Cassa per gli avvocati sia quella per i geometri. Mi pare, anzi, che una legge analoga venne presentata dall'onorevole Rapelli, nella scorsa seconda Legislatura.

RAPELLI. La dovemmo trattare in Aula!

REPOSSI, *Relatore*. Appunto, ricordo!

Quindi, mi sembra che se andavano bene quelle, non c'è motivo perché non vadano bene anche in questo campo solo perché si tratta di attività diversa.

Per concludere, dichiaro di essere favorevole all'accoglimento della proposta di legge in esame, malgrado l'eterna osservazione — e giustificata, forse! — di alcuni colleghi, secondo i quali noi continuiamo a creare casse, cassette e cassettoni. E io sono, favorevole, proprio per un evidente motivo: avendo concesso la tutela assicurativa, previdenziale, ecc., agli avvocati, ai geometri, ai veterinari, e così via, noi non possiamo ora rispondere negativamente a questa categoria di professionisti che ha anch'essa diritto, ovviamente, ad essere tutelata.

Per questo motivo credo si debba esprimere un parere favorevole all'accoglimento di questa proposta di legge che però, lo ripeto, ho bisogno di un attento studio onde essere adeguatamente emendata nella sua formulazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Bianchi Fortunato, *Relatore* per la proposta di legge n. 2228, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. La proposta di legge n. 2228 presentata dal collega onorevole Pella e controfirmata da altri tredici colleghi appartenenti ai più disparati gruppi politici della Camera, mira ad istituire una Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti; istituto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, analogamente alla proposta stesist esaminata dalla relazione del collega onorevole Repossi, e tendente a corrispondere un trattamento di pensione, reversibile nei casi e alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, agli iscritti che, raggiunti i limiti di età di 65 o 70 anni abbiano una anzianità assicurativa rispettivamente di 30 e 20 anni. A questo punto vi è qualche divergenza in termini di età fra i due provvedimenti, ma la sostanza è identica.

In modo particolare viene disciplinata la concessione della pensione di invalidità, per la quale è richiesta una anzianità minima di 10 anni, nonché le forme e modalità di in-

terventi di natura assistenziale a favore di coloro che si trovano in stato di bisogno.

I mezzi di finanziamento per il conseguimento dei fini istituzionali del nuovo Ente verrebbero assicurati: 1°) da un contributo personale annuo a carico degli iscritti; 2°) da un contributo percepibile a mezzo marche da applicarsi a cura degli iscritti sugli atti della professione; 3°) da una percentuale sugli onorari, pari al 2 per cento, percepiti negli incarichi giudiziari o di sindaco nelle Società; 4°) da versamenti volontari degli iscritti; 5°) dai redditi del patrimonio.

Prima di esaminare i singoli articoli, nel caso in cui gli onorevoli colleghi lo ritenessero opportuno, dovrei precisare che la proposta di legge in esame ricalca, nelle sue linee fondamentali e generali — soprattutto per quanto riguarda il meccanismo pensionistico — le disposizioni della legge 8 gennaio 1962, n. 6, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, e analogamente anche quella della legge per i geometri. I dottori commercialisti che esercitano la professione con carattere di continuità sono iscritti obbligatoriamente alla Cassa e sono tenuti al pagamento di un contributo annuo che viene versato su di un conto individuale. Sullo stesso conto si riportano le somme che l'iscritto versasse volontariamente e quelle provenienti anche dal riparto di gettiti o speciali contributi indiretti esigibili mediante marche, dopo che fossero state detratte le spese per amministrazione e l'assistenza.

La pensione diretta viene calcolata attraverso un meccanismo piuttosto complesso, ma che tiene conto, in sostanza, quasi esclusivamente dei contributi versati sul conto individuale. La stessa proposta di legge prevede che le pensioni indirette siano concesse nei casi e alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, ma per quanto riguarda il loro ammontare e l'ammontare dei contributi assicurativi a carico degli iscritti per la copertura del relativo onere, rimanda a successive deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa. Tutte le pensioni della Cassa sono comunque liquidabili in capitale a domanda degli interessati, come emerge dalla precedente proposta di legge relativa ai ragionieri. In merito si deve rilevare che la legge 8 gennaio 1962, n. 6, che ha istituito a favore degli avvocati e procuratori un trattamento di previdenza del tutto simile a quello che si vorrebbe concedere ai dottori commercialisti, in questo momento, non soddisfa in pieno le aspirazioni della categoria

interessata che più volte ha richiesto una modifica della legge medesima. Anche il Relatore sarebbe dell'avviso di vedere di perfezionare il sistema pensionistico in modo da prevedere, partendo dall'attuale proposta di legge, di arrivare veramente a creare un qualcosa di ben preciso e soddisfacente per le attese della categoria; giacché anche la proposta di legge attuale ormai si rifà in parte ad esperienze del passato, mentre quelle fatte in questi ultimi due o tre anni possono offrirci anche la possibilità di determinare un qualche cosa di meglio.

È in questo senso che la proposta di legge prevede un sistema veramente molto complesso attraverso ben tre tavole attuariali; e fin d'ora io richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che sono state adottate anche certe tabelle delle precedenti gestioni (vedansi quelle della classe forense e quelle della previdenza ed assistenza per i geometri) partenti da condizioni di pensionamento diverse da quelle che oggi si vogliono qui stabilire per i dottori commercialisti. A mio avviso, anche tecnicamente quelle tabelle dovrebbero essere riviste, perché mancando oppure variando i presupposti, è ovvio che bisogna rivedere senz'altro le predette tabelle che il progetto in esame ha fatto proprie.

Tutto il sistema organizzativo della Cassa, così come si rileva anche nella precedente proposta Alessandrini, si basa su criteri veramente democratici; ossia si parte dalla rappresentanza di tutti gli iscritti alla Cassa per salire fino alla nomina del Presidente in seno al Consiglio di amministrazione.

Siccome in occasione della discussione della legge precedente l'onorevole Sottosegretario ha fatto presente che anche questa proposta di legge prevede delle sovrapposizioni fra gli organi responsabili degli ordini professionali e quello che è lo stato giuridico e organizzativo dell'Ente, è in questo senso che io ritengo opportuno stabilire veramente delle differenze e trovare eventualmente un coordinamento fra quello che è lo stato degli ordini professionali e quello dell'ente previdenziale.

È in questo senso, onorevoli colleghi, che anch'io, ricalcando le medesime orme già seguite dall'amico onorevole Repossi dichiaro di esprimere parere favorevole all'istituzione della Cassa di previdenza ed assistenza ai dottori commercialisti; ma vi prego di concedermi anche un breve lasso di tempo al fine di consentire l'elaborazione di quei emendamenti relativi agli articoli che dispongono la struttura organizzativa e le competenze specifiche degli organi della Cassa; nonché per

riesaminare, infine, anche tutta la portata delle contribuzioni e la rilevanza che queste contribuzioni possono avere sulle prestazioni attraverso appropriate tabelle di calcolo attuariale.

Preciso, inoltre, questa possibilità, sulla quale io chiederei che la Commissione si esprimesse dopo una attenta presa in considerazione. Già noi, con la legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa all'istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per ingegneri e architetti, con l'articolo 5, abbiamo rinviato a un decreto del Presidente della Repubblica, il disporre circa il regolamento di attuazione della legge stessa, come pure per quanto riguardava le norme di applicazione dei contributi in essa previsti, l'età di pensionamento in base alle contribuzioni, le condizioni relative al riconoscimento del diritto, e così via. Vale a dire, tutta la parte normativa, anche per quanto concerne contributi e prestazioni, onde dare la possibilità anche agli uffici tecnici competenti governativi di elaborare la struttura fondamentale dell'istituenda Cassa su basi veramente concrete.

Perciò, c'è questa possibilità anche e cioè che il Parlamento vada a decidere sull'istituzione della Cassa di previdenza per i dottori commercialisti stabilendone gli organi, le competenze e, in linea di massima, anche ciò che dovrebbero essere contribuzioni e prestazioni, rinviando nel contempo a dopo, al regolamento di attuazione, da emettere con decreto del Presidente della Repubblica, la parte relativa al dettaglio in tema di prestazioni e contribuzioni.

Praticamente, quindi, vi sono davanti a noi due possibili scelte: quella che il Parlamento incarichi il relatore, orientandolo, di accingersi sin d'ora — e ci vorranno, comunque, alcune settimane — a predisporre tutto quanto, anche cioè quella che è la disciplina relativa alle prestazioni e contribuzioni, oppure l'altra via, a mio avviso più semplice, che consiste nel rinviare al regolamento di attuazione quest'ultima parte che noi, invece, dovremmo portare a compimento in sede di formulazione dei vari articoli.

PRESIDENTE. Ritengo che sia opportuno demandare l'ulteriore esame delle proposte di legge ad un Comitato ristretto che dovrebbe avere anche il compito di provvedere ad una nuova formulazione delle proposte medesime.

REPOSSI, Relatore. Nessuna difficoltà! Vorrei soltanto far presente che questo è un lavoro che potremo portare a termine non prima di un mese, perché molti sono gli

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1962

emendamenti da considerare, non di sostanza, ma di forma, e però necessari, fra cui quello relativo alla presenza dell'organo di controllo del Ministero del lavoro che qui è del tutto ignorata.

ALBIZZATI. Sono d'accordo sulle conclusioni. Tuttavia, il mio augurio è questo: che venga affrontato il problema della pensionabilità nel senso indicato da qualche organizzazione sindacale. Perché, infatti, la creazione di tutti questi istituti determina difficoltà quanto al conseguimento dell'unificazione tanto auspicata. E, questo, non tanto per ragioni tecniche, quanto piuttosto per ragioni diverse e che si individuano nella volontà di uomini e settori, i quali vogliono questi istituti e che poi sono i primi ad essere contrari a questa unificazione. Ecco perché io faccio questo rilievo: è giusto che si consideri la necessità di una unificazione e, naturalmente, questo dispendio di energie finanziarie, economiche e morali anche, costituisce in definitiva un impedimento allo sviluppo della pensionabilità nel senso auspicato.

REPOSSI, Relatore. Vorrei solo rivolgere all'onorevole Rappresentante del Ministero del lavoro un invito. Non avendo io la possibilità tecnica di controllare i dati contenuti nelle singole tabelle annesse alla proposta di legge, vorrei sentire il parere del Governo su questo punto.

CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo ha naturalmente molte cose da dire su questa proposta di legge, anche se sulla sostanza di essa sia senz'altro d'accordo!

DE MARZI FERNANDO. Domando — e la mia domanda si traduce, in sostanza, in una proposta che formulo a titolo personale — se non sia possibile e non si ritenga opportuno esaminandosi congiuntamente le due proposte di legge, attesa l'evidente analogia dei principi cui sono ispirate, fare dei due un unico progetto di legge!

PRESIDENTE. Questa opportunità sarà considerata dal Comitato ristretto e poi la Commissione deciderà.

DE MARZI FERNANDO. In realtà, c'è già questa tendenza anche per quanto riguarda il riconoscimento giuridico in sede di ordini professionali. E, poi, in questo caso, c'è affinità. D'altra parte, non bisogna dimenticare che, messi insieme, potranno vivere meglio, mentre divisi sarà più difficile. Credo, almeno per uno dei due settori, quello, cioè, dei ragionieri liberi professionisti sia conveniente in quanto tale libera professione è in continua diminuzione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole De Marzi per il suo intervento indicativo di cui, certamente, il Comitato ristretto terrà conto.

BUTTÈ. Per quanto riguarda la richiesta dell'onorevole Relatore, che la commissione, cioè, scelga una strada o l'altra, quella del ricorso ad un regolamento applicativo ovvero quella di inserire nel testo stesso della legge anche quelle che sono le disposizioni di applicazione, io penso si potrà decidere in un senso o nell'altro solo dopo un approfondito esame della base contributiva. E, a questo proposito, accoglierei la proposta formulata dall'onorevole De Marzi. Perché, in effetti, abbiamo visto esaminando lo stesso problema a proposito di difficoltà di ordine economico. Mi sembra, pertanto, che dovremmo incaricare il Comitato ristretto di studiare anche questo problema e, quindi, sin dall'inizio, decidere, naturalmente sentendo gli stessi onorevoli proponenti come pure gli interessati, se non convenga in questo caso prevedere una sola ed unica cassa per i ragionieri e i dottori commercialisti.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto studierà ovviamente anche questo problema, poiché ci sono problemi diversi che interessano le singole categorie.

Comunque, data l'attesa che vi è e, quindi, l'urgenza di portare a termine quanto prima possibile l'esame di queste due proposte di legge, specialmente per la seconda — abbiamo un congresso in corso! — pregherei, se fosse possibile, di tener conto anche di questo.

Se non vi sono altre osservazioni, può pertanto rimanere stabilito che, in attesa di conoscere i risultati cui sarà pervenuto il Comitato ristretto, il seguito della discussione delle proposte di legge numero 729 e 2228, è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Comunico che a far parte del Comitato ristretto sono chiamati i deputati Bucalossi, Repossi, Bianchi Fortunato, Buttè, Venegoni, Bettoli e Cruciani.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 3836.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatore **BANFI:** « Modifica all'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1962

lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati » (3836):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	26
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albizzati, Bettoli, Bianchi Fortunato, Brodolini, Bucalossi, Buttè, Chiarolanza, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Cruciani, De Marzi Fernando, Ferioli, Gotelli Angela, Magnani, Mazzoni, Negrone, Nucci, Pucci Erne-

sto, Quintieri, Rapelli, Repossi, Russo Spina, Scalia Vito, Sabatini, Scarpa, Spadazzi, Storti Bruno, Sulotto, Venegoni, Zanibelli.

È in congedo:

Romano Bartolomeo.

La seduta termina alle 11,55

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI